



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria

SEZIONE TECNICA

Via San Nicola n° 1 – 0923/911027 – ucpantelleria@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it/pantelleria



ORDINANZA N° 16/2016

OPERAZIONI SUBACQUEE

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria:

- VISTI** gli articoli 116 e 118 del Cod. Nav. e l'articolo 204 del Regolamento di esecuzione (parte marittima) concernenti le attività dei palombari in servizio locale;
- VISTO** il D.M. del Ministero Marina Mercantile in data 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 0053557, in data 07.06.2011, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale si dispone che per "adiacenze" dell'ambito portuale – vds. art. 2 del d.m. 13.01.1979 – deve ritenersi che la normativa si riferisca all'ambito di giurisdizione dell'Ufficio marittimo;
- VISTO** il dispaccio prot. n. M_IT/PORTI/13073, in data 11.10.2012, della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale, nel ribadirsi che il requisito della previa iscrizione negli appositi registri è obbligo posto a tutela della sicurezza dei singoli operatori subacquei e che pertanto tale pre-requisito rimane vigente anche nell'attuale quadro normativo di liberalizzazione delle professioni, si dispone che l'iscrizione in un porto sia ormai abilitante all'esercizio dell'attività in tutti i sorgitori nazionali e non sia più necessaria la preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 13.01.'79, rilasciata dall'A.M. del porto di iscrizione dell'O.T.S. è iscritto, fermo restando unicamente l'onere per l'operatore di comunicare l'intendimento di esercitare la sua attività in altri porti, comunicazione da inoltrarsi all'A.M. del porto di iscrizione;
- VISTO** il Decreto Presidenziale del 1 giugno 2004 della Regione Sicilia: "Classificazione dei porti di categoria II, classe III, ricadenti nell'ambito del territorio della Regione siciliana";
- RITENUTO** necessario disciplinare le attività degli operatori subacquei che operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria, per quanto di esclusiva competenza dell'Autorità Marittima ed ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, impregiudicato il rispetto delle

vigenti disposizioni di legge e regolamento emanate dagli organi competenti e disciplinanti la materia per quanto concerne l'igiene e sicurezza delle condizioni di lavoro;

- VISTA** la norma UNI 11366 "Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria" del giugno 2010;
- SENTITI** i rappresentanti della categoria degli OTS iscritti nel Porto di Pantelleria da cui è stato acquisito parere favorevole in merito alla disciplina della presente ordinanza;
- VISTI** gli articoli 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

(prescrizioni generali per i lavori subacquei)

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque marittime sotto la giurisdizione del Circondario di Pantelleria, dovranno rispettare, oltre le norme vigenti in materia concernenti la sicurezza del lavoro, anche le seguenti condizioni e prescrizioni:

- I. utilizzare esclusivamente operatori subacquei in servizio locale iscritti nel registro tenuto ai sensi dell'art. 3 del D.M. in data 13 gennaio 1979 e dell'articolo 205 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima), dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, ovvero da altra Autorità Marittima;
- II. mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità d'appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati. La predetta unità potrà essere sostituita, nel caso di lavori sotto banchina da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale;
- III. qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 (dodici) metri, dovrà essere presente sul posto personale qualificato in materia sanitaria idoneo a prestare le prime cure in caso di incidenti o malesseri. Inoltre, a cura dell'impresa, dovrà essere redatto un piano per il ricovero di un subacqueo embolizzato, da attuarsi nel termine di 60 (sessanta) minuti dall'incidente, presso un centro medico iperbarico attivo e funzionante. In mancanza l'impresa dovrà mantenere nell'unità d'appoggio o nelle immediate vicinanze una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata ai sensi delle vigenti disposizioni normative con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica. La camera iperbarica dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non potrà essere utilizzata per altri scopi;
- IV. l'unità e/o il mezzo terrestre d'appoggio dovranno essere dotati, oltre che del quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza;
- V. in occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuto a

disposizione sul posto di lavoro un mezzo idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito dall'unità/automezzo d'appoggio;

- VI. utilizzare l'equipaggiamento individuale dell'operatore subacqueo conforme alla vigente normativa in materia e provvisto della relativa certificazione di collaudo;
- VII. verificare che l'unità in appoggio mostri il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali, ovvero i segnali prescritti dalla legge 27/12/1977 n° 1085 "Colreg 1972" e sia munita di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sul canale 16 cui è obbligato il comandante dell'unità e/o il responsabile del mezzo d'appoggio;
- VIII. coprire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa estesa anche a danni a terzi;
- IX. fare in modo che il personale subacqueo operi sempre alla presenza di almeno 1 ots in stand by e sotto la direzione di un responsabile dei lavori di comprovata capacità, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro, ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Qualora operi un solo subacqueo, vi deve essere un secondo OTS equipaggiato in modo da essere pronto, in caso di emergenza, ad intervenire immediatamente senza alcun ingiustificato ritardo; anche in questo caso il responsabile dei lavori, in considerazione della tipologia del singolo intervento, non può coincidere con uno degli OTS impegnati nell'esecuzione del lavoro;
- X. assicurare che gli operatori subacquei siano sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità. In caso di interruzione di comunicazione l'immersione dovrà essere immediatamente sospesa.

Articolo 2

(prescrizioni particolari per le imprese subacquee operanti)

- I. Per eseguire i lavori subacquei, gli interessati dovranno presentare apposita istanza che indichi gli elementi di cui al precedente art. 1, utilizzando l'**allegato** modello, corredato dalla documentazione di sicurezza concernente gli ots, l'unità navale in appoggio, una planimetria in scala dello specchio acqueo interessato di cui si chiede l'eventuale interdizione alla navigazione, nonché ogni ulteriore utile documentazione, ferme restando le opportune integrazioni documentali e le ulteriori prescrizioni aggiuntive che quest'Ufficio riterrà necessarie in relazione al singolo specifico intervento subacqueo.
- II. Le immersioni possono essere intraprese solo in presenza di condizioni meteo- marine assicurate e devono essere sospese nel caso in cui condizioni sopravvenute ne sconsiglino la prosecuzione per l'incolumità degli operatori; la valutazione della sussistenza delle condimeteo per lo svolgimento in sicurezza degli interventi, così come dello stato delle correnti marine in zona, rimane nella esclusiva responsabilità e competenza del responsabile delle operazioni;
- III. Le operazioni subacquee sono consentite solo dall'alba al tramonto, salvo espressa autorizzazione/n.o. dell'Autorità Marittima;
- IV. Dev'essere data comunicazione dell'inizio e della fine delle immersioni contattando la sala operativa della Capitaneria di Porto di Pantelleria via radio sul VHF (CH 16) o via telefono al numero 0923/911027 – int. 405. Ogni variazione di giorno e/o di orario dovrà

essere comunicata con almeno 12 ore di anticipo;

- V. Durante l'esecuzione dei lavori subacquei dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire qualsiasi forma di inquinamento delle acque portuali e delle aree demaniali marittime limitrofe. In caso di movimentazione del sedimento, lo specchio acqueo interessato dai lavori dovrà essere circoscritto con panne galleggianti di altezza idonea ad evitare l'intorbidimento delle acque. I materiali derivanti dalle lavorazioni subacquee dovranno essere classificati a cura della ditta esecutrice dei lavori e smaltiti ai sensi di legge;
- VI. In caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, l'operatore anche attraverso la ditta committente dovrà:
- a) Informare immediatamente la Capitaneria di Proto di Pantelleria e l'ente/società committente;
 - b) Evitare di intervenire;
 - c) Delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
 - d) In caso di accertato rilievo di masse ferrose non esplosive, costituendo pericoli ai fini della sicurezza della navigazione, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco;
 - e) Mantenere la sorveglianza continua della zona;
 - f) Fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica.

Articolo 3 (prescrizioni per i naviganti)

- I. Tutte le unità mercantili o da diporto, in navigazione nello specchio acqueo interessato da eventuali immersioni subacquee, dovranno procedere alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza. Le medesime unità dovranno prestare particolare attenzione ai segnali mostrati ed agli avvisi provenienti dal sistema di sicurezza approntato dall'impresa autorizzata ed esercitare l'attività, valutando l'eventuale adozione di misure marinaresche aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo;
- II. Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 100 (cento) metri dall'unità di appoggio;
- III. Chiunque abbia necessità di transitare entro una distanza inferiore a quella definita al precedente comma, ha l'obbligo di contattare via VHF, con adeguato anticipo, il personale a bordo del mezzo di appoggio, obbligato ad effettuare ascolto continuo su VHF canale 16, al fine di concordare le condizioni per l'attraversamento in sicurezza nello specchio acqueo interessato;
- IV. Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali/personale dipendente della ditta committente e della ditta esecutrice dei lavori, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni d'immersione.

Articolo 4 (deroghe)

- I. Eventuali deroghe potranno essere valutate dall'Autorità Marittima con riguardo alle singole operazioni da eseguirsi ed in particolare per le seguenti casistiche:

- a) piccoli lavori subacquei di manutenzioni programmati, in presenza di un fondale non superiore ai -2 metri e che non superino i 30 minuti complessivi di lavoro nell'arco delle 24 ore;
- b) immersioni eseguite per finalità connesse alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare svolte sotto il coordinamento dell'Autorità Marittima in caso di situazioni operative contemplate dal Piano Nazionale SAR approvato in data 25.11.1996 dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 28.09.1994, n°662;
- c) piccoli lavori subacquei urgenti, all'interno del porto, finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino (come ad esempio il recupero di ancore incagliate, alaggi, riallineamenti **urgenti** di catenarie/corpi morti, cime incattivate nei motori dell'unità).

In virtù delle casistiche di cui alle lettere a), b), c) – fermo restando l'adempimento di tutte le prescrizioni tecnico operative di sicurezza contenute nella presente ordinanza – le imprese subacquee operanti sono esentate dalle formalità di cui all'articolo 2 punto 1, salvo l'obbligo di comunicare l'inizio, la fine ed il luogo delle operazioni nonché il numero di operatori e i mezzi impiegati nell'attività.

L'Autorità Marittima si riserva, in ogni caso, la facoltà di impedire o sospendere operazioni per motivi di sicurezza.

Articolo 5 (disposizioni finali e pubblicità)

- I. Le disposizioni della presente Ordinanza disciplinano, per quanto compatibili ed impregiudicate le specificità tecnico-normative della relativa categoria, anche i lavori marittimi che comportino l'impiego di palombari iscritti nei registri ex art.118 del Codice della Navigazione;
- II. Il presente provvedimento, emanato per quanto di specifica competenza dell'Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, fatto salvo l'obbligo di una comunicazione di inizio e fine delle operazioni, non si applica per le operazioni subacquee eseguite da Enti e Comandi Militari, Forze di Polizia, Corpi Armati dello Stato e Vigili del Fuoco;
- III. Il presente provvedimento, non esonera le Pubbliche Amministrazioni committenti e/o le società/ditte esecutrici dei lavori dal munirsi di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa che risulti necessario allo svolgimento dei lavori/interventi;
- IV. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio ed inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale web www.guardiacostiera.it/pantelleria.

Articolo 6

(disposizioni sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 1164, 1174 del Codice della Navigazione e/o in quelle previste dall'art.1231 del Codice della Navigazione e/o dal D.lgs 171/2005 e s.m.i. e sono comunque ritenuti responsabili civilmente di ogni danno a persone e/o cose derivante dall'inosservanza delle presenti disposizioni.

Pantelleria, 18 ottobre 2016

F.to IL COMANDANTE
TV (CP) Sergio Maria PELUSO

OGGETTO: Richiesta Autorizzazione all'esecuzione di lavori subacquei nelle acque marittime del Circondario di Pantelleria

Il sottoscritto _____
titolare/legale rappresentante della società/ditta _____ con sede
in _____ (___), via/piazza _____ tel. _____

CHIEDE

L'Autorizzazione ad eseguire le seguenti attività con l'impiego di operatori subacquei

(la domanda dovrà contenere le seguenti informazioni)

1. Committente dei lavori *(indicare i dati societari)*
2. Descrizione dell'attività *(indicare il luogo e le coordinate WGS84, il lavoro da eseguire, le attrezzature e i mezzi impiegati, la profondità dell'immersione)*
3. Operatori (OTS) impiegati *(indicare le generalità, n° e porto di iscrizione, scadenza della visita medica)*
4. Data ed orario di inizio e previsto termine dei lavori
5. Direttore responsabile delle operazioni
6. Piano di sicurezza in allegato *(quando previsto ex art. 38 D.leg.vo 272/99)*

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

- a) I mezzi d'appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite dalle ditte costruttrici;
- b) Gli OTS impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l'assunzione/l'impiego
- c) Gli operatori subacquei durante le immersioni saranno guidati da un responsabile e/o da un assistente e i medesimi sono a conoscenza dei segnali convenzionali di comunicazione;
- d) Di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad attivare nelle fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- e) Di aver adempiuto agli obblighi ed alle verifiche di cui all'art.10 (contratto d'appalto o d'opera) del d.lgs 271/99 (nel caso di lavori allo scafo/elica/motore di nave mercantile/pesca nazionale) in accordo con il comando di bordo;
- f) Che verranno innalzati i segnali prescritti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare in occasione delle immersioni subacquee;
- g) Che gli operatori subacquei saranno collegati a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione con gli operatori in superficie;
- h) Di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all'ordinanza n. 16/2016, in data 18.10.2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria.

Pantelleria, _____

IL DICHIARANTE

Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria

Vista l'istanza sopra citata

Vista la propria Ordinanza n° 16/2016 del 18.10.2016

Si autorizza